

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio ».

**22. 01.** Bratti, Motta, Meta.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).*

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole « centocinquanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

**22. 02.** Ceroni.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).*

1. Al comma 1, dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole « centocinquanta giorni », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

\* **22. 03.** Ceroni.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).*

Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « centocinquanta giorni », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

\* **22. 04.** Baldelli, Biasotti.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).*

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al tra-

sgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**\*\* 22. 03.** *(nuova formulazione)* Ceroni.

***(Approvato in linea di principio)***

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).*

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquanta giorni » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**\*\* 22. 04.** *(nuova formulazione)* Baldelli.

***(Approvato in linea di principio)***

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).*

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178 commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: « Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis »;

b) il comma 4-bis è abrogato.

**22. 09.** Il Relatore.

*(Approvato in linea di principio)*

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Introduzione dell'articolo 202-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)*

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: « ART. 202-bis. — *(Rateazione delle sanzioni pecuniarie)*. — 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al precedente periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzio-

nari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di

cui al quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 10 dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 10 gennaio dell'anno successivo.»

**22. 010.** (ex 23. 01 nuova formulazione) Montagnoli.

*(Approvato in linea di principio)*

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: articoli 186, 186-bis con le seguenti: articolo 186, comma 2, lettere b) e c), comma 2-bis, comma 3 e commi 7 e 9, articolo 186-bis, comma 3,.

**0. 22. 08. 1.** Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Il giudice penale, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della sua decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

**0. 22. 08. 2.** Zeller, Brugger.

*(Approvato in linea di principio)*

All'articolo 22-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: non maggiori di trenta giorni con le seguenti: non inferiori a quindici giorni e non superiori a sessanta giorni.

Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: e di sessanta con le seguenti: non inferiori a trenta giorni e non superiori a novanta giorni.

**0. 22. 08. 3.** Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, lettera e), capoverso comma 5, le parole: a vantaggio sono sostituite dalle seguenti: in favore.

**0. 22. 08. 4.** Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:  
ART. 22-bis — (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) — 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale. »;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso. 3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono

state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate. »;

d) al comma 6 le parole: « che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso » sono soppresse;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore ».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

**22. 08.** Il Relatore.

*(Approvato in linea di principio)*

## ART. 23.

*Al comma 1, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: nella misura del 7,5 per cento con le seguenti: nella misura del 50 per cento.*

**23. 1.** Compagnon.

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter) le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 20 per cento.*

**23. 2.** Compagnon.

*Al comma 1 lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole da: a interventi fino alla fine del capoverso con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.*

*Conseguentemente, al comma 1 lettera d), capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole da: a interventi fino alla fine della lettera con le seguenti: al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale.*

**23. 3.** Compagnon.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: all'ammodernamento e al potenziamento con le seguenti: all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;*

*b) alla medesima lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: di installazione e potenziamento con le seguenti: di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;*

*c) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ammodernamento e di potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;*

*d) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole: e al potenziamento con le seguenti: , all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;*

*Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: ammodernamento e potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione.*

**23. 6.** Il Relatore.

***(Approvato in linea di principio)***

*Al comma 1, lettera a), capoverso c-bis), dopo le parole: affidate in concessione, aggiungere le seguenti: e delle strade extraurbane principali quando le violazioni siano accertate da qualunque organo di polizia stradale.*

**23. 4.** Montagnoli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

*c) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi a favore della mobilità ciclistica, nel caso che l'ente di cui al secondo periodo del comma 1 sia soggetto all'obbligo di predisposizione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 36;*

*c-bis) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di*

ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis*.

**23. 5.** Bratti, Motta, Meta.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

ART. 23-*bis*.

1. Nel caso di somme dovute per sanzioni pecuniarie seguenti a violazioni di norme del Codice della strada, gli interessati che versino in disagiate condizioni economiche possono richiedere la suddivisione dei pagamenti in rate mensili.

2. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò può avvenire:

*a)* al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;

*b)* in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta e prima che la somma venga iscritta a ruolo;

*c)* in fase di riscossione coattiva della somma ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 per l'ammontare dell'importo iscritto a ruolo.

3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale per le somme iscritte a ruolo, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva e sulla somma dilazionata si applicano gli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.

4. Per le sanzioni pecuniarie pari o superiori a euro 200 l'istanza di rateizzazione potrà essere accolta unicamente

qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) in particolare l'istante deve possedere un reddito familiare (si cumulano i redditi di ciascun familiare convivente) imponibile ai fini dell'imposta sui redditi, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9296,22, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'articolo 77 del citato decreto. Predetto limite è elevato di euro 1032,91 per ogni familiare convivente a carico. Quanto sopra potrà essere derogato unicamente qualora il richiedente dimostri di versare in condizioni disagiate momentanee dovute a circostanze a lui non addebitabili (esempio spese mediche ingenti, licenziamento da parte del datore di lavoro, eventi nefasti eccetera).

5. Per quanto concerne l'entità delle somme e il numero delle rate concedibili sono indicati i seguenti criteri: fino a euro 199 non è concessa rateizzazione;

da euro 200 ad euro 399 massimo cinque rate mensili;

da euro 400 ad euro 599 massimo 10 rate mensili;

da euro 600 ad euro 799 massimo 15 rate mensili;

da euro 800 ad euro 999 massimo 20 rate mensili;

oltre euro 1000 massimo 30 rate mensili.

6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

**23. 01.** Montagnoli.

ART. 24.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni.

**24. 1.** Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

*Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.*

**24. 1.** *(nuova formulazione).* Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa

**(Approvato in linea di principio)**

#### ART. 27.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**27. 1.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di due anni.*

**27. 2.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.*

**27. 3.** Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al comma 3 dell'articolo 220 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto infine il seguente periodo: « Quando dalla violazione di una delle norme del codice della strada derivino la morte o delle lesioni personali gravi o gravissime in altre persone, e sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 e successive modifiche, e dall'articolo 83-bis della Legge 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agli articoli 219, aggiungere la seguente: 220.*

**27. 4.** Montagnoli.

*Sopprimere il comma 4.*

**27. 5.** Compagnon.

#### ART. 32.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: devono conseguirli inserire le seguenti: con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;*

*b) sopprimere il comma 2.*

**32. 1.** Toto

**(Approvato in linea di principio)**

*Al comma 2, le parole: sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La richiesta è inoltre esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

**32. 2.** Velo.

*Al comma 2, le parole: sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e sono soppresse.*

**32. 3.** Velo.

#### ART. 33.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: può emanare inserire le seguenti: sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali;*

*b) dopo le parole:* idoneo a rilevare, *inserire le seguenti:* , allo scopo di garantire la sicurezza stradale,.

**33. 1.** Il Relatore.

**(Approvato in linea di principio)**

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procede ad un aggiornamento dell'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, con riferimento agli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**33. 01.** Montagnoli.

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto).*

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da

adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio ».

\* **33. 02** (ex 9. 01 nuova formulazione) Montagnoli.

**(Approvato in linea di principio)**

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto).*

1. In deroga a quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

\* **33. 03.** (ex 9.04 nuova formulazione) Compagnon.

**(Approvato in linea di principio)**

ART. 34.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e dei natanti ».

**34. 1.** Il Relatore.

**(Approvato in linea di principio)**

## ART. 35.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Per i soggetti titolari di patente rilasciata da Stati esteri, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, è previsto il pagamento immediato della sanzione amministrativa, pena il fermo amministrativo del veicolo per un periodo massimo di 30 giorni.

**35. 1.** Montagnoli.

## ART. 36.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente:

a) alla trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

b) alla informatizzazione delle procedure di rilevazione degli incidenti di cui al punto b) comma 1, articolo 11;

c) all'acquisizione informatizzata dei dati inerenti lo stato tecnico delle strade, specificatamente in ordine ai flussi veicolari e alle loro caratteristiche che ne determinano lo stato di percorribilità (intensità, sollecitazioni delle pavimentazioni e carichi dinamici) ai fini degli interventi di manutenzione programmata delle sovrastruzture stradali.

**36. 1.** Bratti, Motta.

## ART. 39.

*Premettere i seguenti commi:*

01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ».

02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

**39. 1.** (ex 27. 4 nuova formulazione) Montagnoli.

**(Approvato in linea di principio)**

*Sopprimerlo.*

**0. 39. 01. 1** Velo.

**(Irricevibile)**

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

ART. 39-bis.

*(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria).*

1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: « ART. 46-bis. — (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). — 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio,

del 25 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni ».

2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

**39. 01.** Il Relatore.

*(Approvato in linea di principio)*

#### ART. 40.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e il tempo minimo di durata della luce gialla, da determinare in relazione alle diverse tipologie di incroci, e comunque non inferiore a sette secondi;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare le disposizioni dell'articolo 158 del regolamento, pre-

vedendo che le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono altresì per regolare la velocità delle correnti di traffico ».

**40. 1.** Froner, Meta.

*Il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

2. Ai fini del risparmio energetico e dell'aumento della sicurezza in tutte le nuove installazioni semaforiche e in caso di sostituzioni di lanterne semaforiche si dovranno utilizzare esclusivamente lampade a LED. In ogni caso, entro due anni dalla entrata in vigore della legge non è più ammesso utilizzare lampade di tipo tradizionale a filamento per le lanterne semaforiche.

2-bis. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1.

**40. 2.** Bratti, Motta.

*All'articolo 40, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**40. 3.** Montagnoli.

*Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente: ART. 40-bis. — (Percorribilità delle strade e delle corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto) — 1. Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrate le direttive di cui al comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di stabilire che nei piani urbani del traffico, di*

cui al citato articolo 36, sia prevista la possibilità per tutti i veicoli di circolare nelle strade e corsie riservate ai servizi pubblici di trasporto in fasce orarie pre-stabilite, con particolare riguardo alle ore notturne.

**40. 01.** Baldelli, Biasotti.

ART. 41.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 41.

*(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).*

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti nella loro disponibilità, ossia in proprietà, acquisiti

con contratto di locazione finanziaria, di comodato d'uso o con formule a riscatto, da utilizzare esclusivamente con l'impiego di personale dei corpi e di servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto per le rilevazioni di cui al decreto ministeriale n. 250 del 1999.

**41. 1.** Bratti, Motta, Meta.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: « di locazione finanziaria », inserire le seguenti: « o di noleggio con riscatto »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 ».

**41. 1.** *(nuova formulazione)* Bratti, Motta.

**(Approvato in linea di principio)**

